



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5^a Commissione Consiliare Permanente

*Cultura, diritto allo studio, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, spettacolo, sport e turismo*

Al Presidente IV Commissione
Mauro Buschini

e p.c. Al Direttore Servizio
Giuridico- Istituzionale
Costantino Vespasiano

Al Dirigente Area
Coordinamento Lavori Commissioni
Fabrizio Lungarini

Oggetto: Trasmissione proposta di legge n. 161 del 18 aprile 2014 concernente "Istituzione del servizio civile regionale."

La proposta di legge in oggetto, con gli emendamenti inseriti da questa commissione, è stata esaminata e votata nella parte di competenza nella seduta n. 44 del 19/01/2015, viene inviata alla commissione bilancio per l'esame delle disposizioni finanziarie a norma dell'articolo 59 del regolamento del Consiglio.

Il Presidente
(Cristian Carrara)

-1.8.5.4



Al Presidente della V Commissione
On. Cristian Carrara

EMENDAMENTO ALLA
Proposta di legge n. 161
Dal titolo "Istituzione del servizio civile regionale"

all'art. 17 lettera d) prima della parola "risorse" vengono inserite le seguenti parole:

Parte delle"

Cons. Gaia Pernarella

Cons. Gianluca Revilla

L'ART. 17 E' DEL BILANCIO



27

62

PROPOSTA DI LEGGE N. 161

CONCERNENTE:

“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE”

Art. 1
(Oggetto)

1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 4 della Costituzione e negli articoli 6 e 7 dello Statuto ed in conformità al diritto dell'Unione europea, istituisce il servizio civile regionale, al fine di favorire la formazione dei giovani ai valori di giustizia e solidarietà e di promuovere la partecipazione sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

Art. 2
(Finalità)

1. Il servizio civile regionale si ispira alle seguenti finalità:

- a) valorizzare le attività di solidarietà sociale e di impegno per il bene comune;
- b) favorire la formazione e l'acquisizione di competenze professionali dei giovani per agevolare il loro ingresso nel mondo del lavoro;
- c) promuovere la formazione civica e sociale dei giovani e il senso di appartenenza alla comunità locale per l'acquisizione di una cultura di cittadinanza attiva;
- d) favorire la tutela dei diritti umani e di cittadinanza delle persone e della famiglia nonché la cultura del volontariato;
- e) promuovere la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, culturale e ambientale regionale;
- f) sostenere i valori di solidarietà, di dialogo, di intercultura e la valorizzazione delle diversità favorendo l'impiego dei giovani volontari in contesti multiculturali;
- g) promuovere la solidarietà e la cooperazione a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti ed all'educazione alla pace;
- h) sostenere le realtà locali del terzo settore e valorizzare l'economia solidale.

Art. 3

(Settori e ambiti di impiego del servizio civile regionale)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, il servizio civile regionale è svolto nei seguenti settori di intervento:

- a) servizi alla persona quali assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
- b) educazione e promozione culturale;
- c) salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale, storico e artistico;
- d) protezione civile;
- e) educazione al rispetto della legalità;
- f) cooperazione e partenariato internazionale a livello regionale e locale;
- g) educazione al consumo consapevole e alla valorizzazione del commercio equo e solidale.

Art. 4
(Funzioni della Regione relative al servizio civile regionale)

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo e, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

- a) tenuta e aggiornamento dell'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale di cui all'articolo 6;
- b) esame e approvazione dei progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 7;
- c) monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, con particolare attenzione alla dimensione formativa dei giovani volontari;
- d) adozione del programma di cui all'articolo 5;
- e) predisposizione del bando annuale di cui all'articolo 7, comma 2 e dello schema di contratto per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale;
- f) rilascio degli attestati dai quali risulta l'effettuazione del servizio civile regionale;
- g) adozione degli strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività del servizio civile regionale di cui all'articolo 15.

2. La Regione individua una struttura amministrativa tra quelle già esistenti a cui affidare le attività previste dalla presente legge senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di organizzazione degli uffici.

Art. 5
(Programmazione del servizio civile regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali competenti nei settori e negli ambiti di cui all'articolo 3, sentite le commissioni consiliari competenti, previo parere della Consulta di cui all'articolo 12, adotta, ogni tre anni, con deliberazione, il programma triennale per il servizio civile regionale, che definisce in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire, le priorità, i settori di intervento, i tempi e le modalità di attuazione;
- b) la previsione del numero di giovani da impiegare nel triennio di riferimento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e dei settori di intervento, specificando l'eventuale necessità di particolari requisiti di idoneità per l'ammissione al servizio;
- c) le condizioni ed i criteri generali di ammissione e selezione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9, nonché i criteri preferenziali nel caso di coprogettazione e/o cofinanziamento dei progetti;
- d) i criteri e le modalità per la formazione dei giovani, dei responsabili e degli operatori di cui agli articoli 13 e 14;
- e) le modalità per il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9.

2. La Giunta regionale approva ogni anno il piano annuale per il servizio civile regionale, attuativo degli indirizzi del programma di cui al comma 1 che definisce, in particolare:

- a) i termini e i criteri per la predisposizione del bando annuale per la selezione dei progetti, previsto all'articolo 7, comma 2;
- b) i criteri di ripartizione delle risorse del "Fondo per il servizio civile regionale" di cui all'articolo 17 tra i settori di intervento interessati e le modalità di gestione e di rendicontazione delle stesse;
- c) la durata complessiva e l'impegno settimanale dei giovani nei limiti di cui all'articolo 8 e le modalità di impiego dei giovani ammessi.

Art. 6

(Albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale, al quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) finalità istituzionali volte a promuovere obiettivi in almeno uno dei settori di cui all' articolo 3;
- c) capacità organizzativa e possibilità d'impiego proporzionate ai progetti e agli interventi previsti;
- d) aver svolto attività continuativa almeno da tre anni.

2. Hanno facoltà di iscriversi all'albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale anche le articolazioni territoriali di enti e organizzazioni pubblici e privati presenti nella regione, purché abbiano almeno una sede operativa sul territorio regionale e rispondano ai requisiti di cui al comma 1.

3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la presentazione dei progetti di cui agli articoli 7 e 9.

Art. 7
(Progetti del servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato sul territorio della regione nell'ambito dei progetti presentati dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 6.

2. Il direttore della competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, pubblica, sulla base del piano annuale di cui all'articolo 5, comma 2, un bando annuale per la selezione dei progetti, che sono valutati da un'apposita commissione nominata dalla medesima struttura regionale e finanziati sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale.

3. I progetti sono riferiti ai settori di cui all'articolo 3 e indicano:

- a) gli obiettivi che si intendono perseguire e le modalità per realizzarli;
- b) il responsabile del progetto;
- c) le attività educative e formative di cui all'articolo 13;
- d) le sedi di attuazione del progetto tra quelle già indicate al competente ufficio della Regione ed il numero di giovani per sede;
- e) gli ulteriori requisiti stabiliti dal bando.

4. Gli istituti di istruzione e formazione professionale possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 6, interventi di educazione civica, con particolare riferimento all'educazione alla mondialità e alla pace, utili per il riconoscimento di crediti formativi.

5. Gli istituti preposti all'inclusione sociale e al recupero di individui soggetti a restrizione della libertà personale, possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 6, interventi nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale, finalizzati al recupero degli stessi soggetti seguiti da tali istituti.

6. Le Aziende sanitarie locali possono proporre, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 6 interventi nell'ambito dei progetti del servizio civile regionale, finalizzati all'accoglienza, presa in carico e sostegno di pazienti e degenti presenti e/o ricoverati nelle strutture del servizio sanitario regionale.

7. I contratti per lo svolgimento delle attività del servizio civile regionale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 8

(Durata e orario di svolgimento del servizio civile regionale)

1. La durata del servizio civile regionale può variare dai nove ai dodici mesi.
2. Il progetto indica l'impegno settimanale richiesto, che non può essere inferiore a venticinque ore né superiore a trenta ore settimanali, articolato dai tre ai sei giorni settimanali.

Art. 9
(Servizio civile regionale all'estero)

1. Il servizio civile regionale può essere prestato all'estero nell'ambito di progetti riferiti al settore degli interventi di cui all'articolo 3, presentati dagli enti e dalle organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6.

2. La permanenza dei giovani in servizio civile nelle sedi estere dove si realizza il progetto non può avere durata inferiore a sei mesi.

3. I progetti indicano, oltre a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3:

a) la sede estera ed eventualmente quella regionale dove si svolge il servizio. Nel caso la sede estera non sia tra quelle già indicate dall'ente alla competente struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2, al progetto è allegato titolo idoneo attestante la disponibilità della sede e la sua conformità alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) le modalità di fruizione di vitto ed alloggio all'estero;

c) le modalità di collegamento e comunicazione dei giovani in servizio all'estero con la sede regionale dell'ente titolare del progetto;

d) le misure da adottare per garantire livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari nei casi di particolari condizioni di rischio nella realizzazione del progetto;

e) le modalità di comunicazione all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il paese estero in cui si realizza il progetto della presenza dei giovani in servizio civile;

f) le date e le modalità di partenza e di rientro dal paese estero e le modalità ed i tempi di eventuali rientri intermedi durante il periodo di permanenza all'estero.

4. La Regione rimborsa all'ente titolare del progetto le spese in classe economica di un solo viaggio di andata e ritorno per ogni giovane in servizio civile all'estero.

Art. 10
(Soggetti ammessi al servizio civile regionale)

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile regionale i giovani appartenenti all'Unione europea e gli stranieri che, alla data della presentazione della domanda:

a) abbiano un'età compresa fra i sedici ed i diciotto anni, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione specifiche, definite in accordo con l'ufficio scolastico regionale e realizzate nell'ambito di esperienze opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi di istruzione o di formazione professionale, con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed f);

b) abbiano un'età compresa fra i diciotto ed i ventinove anni;

c) siano residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;

d) non abbiano riportato condanna per i delitti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64) e successive modifiche.

2. Sono ammesse le persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) e con un'età compresa tra diciotto e trentacinque anni.

3. Le domande di ammissione al servizio civile regionale sono redatte in base agli schemi predisposti dalla struttura regionale di cui all'articolo 4, comma 2 e sono inviate all'ente che promuove il progetto scelto.

4. Coloro i quali hanno prestato servizio civile ai sensi della normativa statale vigente, ovvero servizio civile regionale ai sensi della presente legge, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), non possono presentare ulteriore domanda.

Art. 11
(Doveri, incompatibilità, compensi e benefici)

1. I giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate.

2. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

3. I soggetti impiegati nei progetti non possono sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge, contrattuali o convenzionali o in base a norme statutarie.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con lo svolgimento del progetto.

5. I soggetti che hanno prestato servizio civile nazionale o regionale, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), non possono presentare ulteriore domanda per il servizio civile regionale, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia.

6. I soggetti che nell'ultimo anno e per almeno sei mesi abbiano avuto o che abbiano in corso con l'ente presso cui dovranno prestare servizio civile regionale un rapporto di lavoro subordinato, non possono presentare domanda per il servizio civile regionale al medesimo-ente.

7. Ai giovani impiegati nei progetti, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), spetta un assegno di natura non retributiva il cui ammontare è definito nel bando annuale relativo ai progetti di cui agli articoli 7 e 9, sulla base dello stanziamento annuale del fondo di cui all'articolo 17.

8. La Regione garantisce ai soggetti impiegati nei progetti:

a) la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni da essi subiti o cagionati durante l'espletamento del servizio;

b) l'erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per gli interessati, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile;

c) il congedo di maternità di cui agli articoli 16, 17 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e successive modifiche, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio civile senza riduzione dell'assegno;

d) l'esclusione dai giorni di malattia delle assenze dovute ad infortunio subito nello svolgimento del servizio civile, da considerare a tutti gli effetti come periodo di svolgimento del servizio senza riduzione dell'assegno.

9. Gli enti locali possono deliberare, nei limiti delle proprie competenze, agevolazioni nella fruizione di servizi e riduzioni o esenzioni per l'accesso ai musei, in favore dei giovani impiegati nei progetti.

Art. 12
(Consulta per il servizio civile regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Consulta per il servizio civile regionale, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione, confronto e raccordo della Regione con gli enti locali e con i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale iscritti all'albo di cui all'articolo 6.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, designa i componenti tra i rappresentanti degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo di cui all'articolo 6, e tra i rappresentanti dei giovani che svolgono servizio civile regionale, secondo i criteri determinati con il regolamento di cui all'articolo 18.

3. I componenti della Consulta durano in carica cinque anni, prestano la loro attività a titolo gratuito e non possono percepire rimborsi.

4. La Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime parere nei casi previsti dalla presente legge;
- b) propone iniziative per la promozione e diffusione del servizio civile;
- c) formula proposte per il miglioramento dell'attuazione della presente legge.

5. La Consulta disciplina con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento.

Art. 13

(Formazione dei giovani impiegati nei progetti del servizio civile regionale)

1. La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani impiegati nei progetti di servizio civile regionale.

2. Nell'ambito dei progetti di servizio civile regionale, gli enti e le organizzazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 6, che attuano i progetti, realizzano, nei confronti dei soggetti ammessi, specifiche attività educative e formative relative alla cittadinanza attiva e alla preparazione, al supporto e alla guida riferita al settore di svolgimento del servizio stesso, favorendo la conoscenza tra volontari e destinatari del progetto.

3. La formazione si articola in una parte generale, che non può essere inferiore alle trenta ore, ed è diretta a fornire la conoscenza dei principi generali che sono alla base del servizio civile e in una parte specifica, non inferiore alle cinquanta ore, in cui vengono fornite informazioni relative allo specifico settore di svolgimento del servizio.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'associazione ed il coordinamento degli enti promotori dei progetti di servizio civile regionale.

Art. 14
(Formazione dei responsabili e degli operatori)

1. La Regione, sentita la Consulta, promuove annualmente corsi di formazione e di aggiornamento per i responsabili dei progetti e per gli operatori che svolgono attività di affiancamento e tutoraggio formativo dei giovani che prestano il servizio civile regionale, in conformità con la programmazione di cui all'articolo 5 e al regolamento di cui all'articolo 18 nonché in linea con la normativa statale in materia di servizio civile.

Art. 15

(Strumenti per la valorizzazione e la promozione dell'attività del servizio civile regionale)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la valorizzazione del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato stipulando accordi con università e altri istituti di formazione e ricerca volti al riconoscimento di crediti formativi, valevoli per il conseguimento di titoli di studio rilasciati dai medesimi atenei ed istituti di formazione e ricerca.

2. La Regione promuove, altresì, misure per potenziare l'occupabilità dei giovani che hanno svolto il servizio civile regionale, anche stipulando accordi con le associazioni di imprese private, con gli enti senza scopo di lucro e con le associazioni di rappresentanza delle cooperative.

3. Il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

4. Le attività educative e formative ed il servizio prestato sono valutati secondo la normativa regionale al fine del riconoscimento di crediti formativi e la Giunta regionale promuove le opportune intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del riconoscimento dei crediti formativi di cui al presente comma nel libretto formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

5. La Regione promuove ed organizza, in particolare nelle scuole, nelle università e negli enti del terzo settore, campagne per la conoscenza e l'informazione sul servizio civile regionale, anche attraverso la produzione e la distribuzione di materiale informativo, cartaceo e multimediale.

6. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 18, individua le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio civile sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate.

Art. 16
(Attuazione del servizio civile nazionale)

1. La Regione, per quanto di propria competenza, cura l'attuazione degli interventi del servizio civile nazionale, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce l'albo di cui all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 77/2002 e provvede all'iscrizione ed alla gestione dello stesso nonché delle procedure relative ai progetti di servizio civile nazionale, ai sensi della normativa statale vigente.

3. La Regione adotta strumenti per la valorizzazione e la promozione delle attività del servizio civile regionale di cui all'articolo 15 anche a favore dei giovani ammessi al servizio civile nazionale.

Art. 17
(Fondo regionale per il servizio civile)

1. E'istituito il fondo regionale per il servizio civile nel quale confluiscono:

- a) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Regione;
- b) gli stanziamenti per il servizio civile regionale di enti locali ed altri enti pubblici;
- c) le donazioni di fondazioni bancarie e di altri soggetti pubblici e privati;
- d) risorse nazionali e fondi europei destinati alle attività di formazione dei giovani.

2. Le risorse acquisite al fondo regionale per il servizio civile con le modalità di cui al comma 1, lettere b) e c) possono essere vincolate, in coerenza con la programmazione regionale, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

Art. 18
(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione e integrazione ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, con il quale, in particolare, definisce:

- a) le procedure per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 6 nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
- b) lo schema tipo dei contratti tra la Regione ed i giovani, regolante i rapporti tra gli enti e le organizzazioni del servizio civile regionale ed i soggetti impiegati nei progetti;
- c) le forme di certificazione delle competenze acquisite dai giovani nello svolgimento del servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 6, sia per quanto riguarda le abilità acquisite sia per le competenze trasversali sviluppate;
- d) i criteri per la nomina dei componenti della Consulta;
- e) i requisiti del responsabile e degli operatori di progetto;
- f) il regolamento di gestione per gli enti dei volontari in servizio;
- g) i criteri generali per la formazione dei giovani, degli operatori e dei responsabili di progetto.

Art. 19
(Disposizione finale)

1. All'albo di cui all'articolo 16, comma 2, sono iscritti gli enti e le organizzazioni già iscritti all'albo istituito con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2006, n. 82.

Art. 20
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante il nuovo stanziamento pari a 6 milioni di euro per ogni annualità.